

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale¹, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1994^{2,3},

decreta:

Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.

Art. 2⁴ Compiti

¹ La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.

² Sono misure preventive di polizia:

- a. i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
- c. la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
- d. il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- e. le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

RU **1998** 1546

¹ RS **101**

² FF **1994** II 1004

³ Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3703; FF **2005** 5009).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

Art. 3⁵**Sezione 2: Ripartizione dei compiti****Art. 4** Principio

¹ Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

² Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

Art. 5⁶ Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:

- a. le autorità federali;
- b. le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- c. i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007⁷ sullo Stato ospite.

Art. 5a⁸**Art. 6** Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni

¹ Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.⁹

² Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.

³ Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.

⁵ Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁷ **RS 192.12**

⁸ Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885)

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

Art. 7 a 9¹⁰

Sezione 3: Trattamento delle informazioni

Art. 10¹¹ Obbligo d'informazione di fedpol

Fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

Art. 10a¹²

Art. 11 a 13¹³

Art. 13a¹⁴

Art. 13b a 13d¹⁵

Art. 13e¹⁶ Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

¹ Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

² Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consul-

¹⁰ Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹² Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹³ Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU **2006** 3703; FF **2005** 5009). Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁵ Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

tato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968¹⁷ sulla procedura amministrativa.¹⁸

³ Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

⁴ In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

⁵ In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

- a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
- b. raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 13¹⁹ Sequestro di oggetti pericolosi

Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 1997²⁰ sulle armi, sempre che sia necessario all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

Art. 14 Ricerca di informazioni

¹ Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa delle persone interessate.²¹

² I dati personali possono essere raccolti con:

- a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
- b. richiesta di informazioni;
- c. consultazione di fascicoli ufficiali;
- d. ricezione e valutazione di comunicazioni;
- e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone;
- f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
- g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

¹⁷ RS 172.021

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

¹⁹ Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

²⁰ RS 514.54

²¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

³ L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.

Art. 14a a 14c²²

Art. 15 a 18²³

Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

¹ Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:²⁴

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c.²⁵ hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d. collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
- e. hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

² I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.

²² Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²³ Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5891; FF **2010** 5293).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5891; FF **2010** 5293).

³ Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l'esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.²⁶

⁴ Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell'Amministrazione federale e delle funzioni dell'esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.

Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza

¹ Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali.

² I dati possono essere rilevati:

- a. tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
- b. dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
- c.²⁷ su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
- d.²⁸ tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;
- e. mediante interrogazione di terze persone, se l'interessato è consenziente;
- f. mediante interrogazione personale dell'interessato.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza

¹ Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.²⁹

² L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d'accesso si applica l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992³⁰ sulla protezione dei dati (LPD).³¹

³ Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.³²

⁴ L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.³³

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell'autorità di nomina nonché la conservazione, l'ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. ...³⁴

Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici**Art. 22** Principi

¹ Fedpol³⁵ assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

² Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

³⁰ RS **235.1**

³¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

³² Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

³⁴ Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³⁵ Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.

⁴ Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008³⁶ sulla coercizione è applicabile.³⁷

Art. 23 Protezione delle autorità federali

¹ Il Consiglio federale designa:

- a.³⁸ le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
- b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
- c.³⁹ ...

^{1bis} In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.⁴⁰

² La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l'articolo 62f della legge del 21 marzo 1997⁴¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D'intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.⁴²

³ I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 62e capoverso 1 LOGA.⁴³

^{3bis} Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.⁴⁴

³⁶ RS 364

³⁷ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 20 marzo 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

³⁹ Abrogata dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴⁰ Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴¹ RS 172.010

⁴² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴⁴ Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴ Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

⁵ ...⁴⁵

Art. 23^a⁴⁶ Sistema d'informazione e di documentazione

¹ Fedpol tratta nel proprio sistema d'informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.

² Il sistema d'informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.

³ I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.

⁴ Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD⁴⁷.

Art. 23^b⁴⁸ Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati

¹ Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:

- a. per la cui sicurezza è competente;
- b. che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.

² È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
- b. registrazioni su supporto audiovisivo;
- c. dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.

³ Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei

⁴⁵ Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴⁶ Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁴⁷ RS 235.1

⁴⁸ Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati.

Art. 23^{c49} Diritti d'accesso e trasmissione dei dati

¹ L'accesso al sistema d'informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:

- a. valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- b. ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.

² I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:

- a. dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
- b. servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
- c. responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- d. rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- e. organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
- f. responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato

Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

D'intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

⁴⁹ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Sezione 5a:⁵⁰**Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive**

Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

² Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:⁵¹

- a. è stata pronunciata o confermata da un'autorità giudiziaria;
- b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti;
o
- c. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.

³ Il sistema d'informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.

⁴ Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.

⁵ Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

⁶ Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.

⁷ Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d'accesso.

⁸ Le autorità preposte all'esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono

⁵⁰ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3703; FF **2005** 5009).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5091; FF **2007** 5875).

necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

⁹ Fedpol e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 3–5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

¹⁰ Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁵² sulla protezione dei dati. Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d'informazione.

Art. 24b⁵³

Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato

¹ Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

- a.⁵⁴ essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
- b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.

² Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

³ Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.

⁴ Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.

⁵ Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.

⁵² RS 235.1

⁵³ Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁶ Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 2008⁵⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).⁵⁶

Art. 24d e 24e⁵⁷

Art. 24f⁵⁸ Età minima

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i dodici anni.

Art. 24g⁵⁹ Effetto sospensivo

Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 24h⁶⁰

Sezione 6: Disposizioni organizzative

Art. 25 a 27⁶¹

Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni

1 ...⁶²

² La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.

³ La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.

⁵⁵ RS 361

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

⁵⁷ Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁶⁰ Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

⁶¹ Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁶² Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 29 Formazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 30** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 31 Modifica del diritto vigente

...⁶³

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:⁶⁴

Sezione 4: 1^o gennaio 1999

Rimanenti disposizioni: 1^o luglio 1998

⁶³ La mod. può essere consultata alla RU **1998** 1546.

⁶⁴ DCF del 15 giu. 1998.